

COMUNE DI REMANZACCO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” DEL COMUNE DI REMANZACCO

Art. 1

Istituzione del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nel Comune di Remanzacco il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCdR)

Art. 2

Attribuzioni

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale del Comune di Remanzacco, esplica queste funzioni tramite pareri e richieste su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa della città, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile.

Art. 3

Funzionamento

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo e democratico; l'organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4

Elettorato attivo

Partecipano all'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" tutti i ragazzi/e tra i 9 e 14 anni di età, residenti nel Comune di Remanzacco, nonché gli alunni dalla classe quarta della Scuola Primaria alla classe terza della Scuola Secondaria di I° grado di Remanzacco secondo il piano scolastico dell'offerta formativa.

Art. 5

Elettorato passivo

Possono essere eletti Consiglieri gli alunni dai 9 ai 14 anni di età residenti nel Comune di Remanzacco.

Art. 6

Composizione

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" è composto da 10 consiglieri eletti dalla lista delle candidature libere più un consigliere per ciascuna delle classi e sezioni coinvolte.

Art. 7

Elezioni

Le elezioni del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si svolgono con le seguenti modalità:

a) entro il 10 ottobre dell'anno di decadenza del CCdR vengono presentate le liste delle candidature presso la Presidenza della scuola. Ogni classe e sezione deve presentare una lista di almeno 2 candidati ed è inoltre possibile la presentazione in una lista di altre candidature libere. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori.

b) entro il 15 ottobre il Dirigente Scolastico rende pubbliche le liste pervenute, disponendo nella prima i candidati disposti in ordine alfabetico con l'indicazione del cognome, del nome e della classe e sezione di appartenenza e nell'altra inserendo in ordine alfabetico tutte le candidature pervenute.

c) dal 16 ottobre si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc.), in sintonia con quanto previsto nel P.O.F. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori.

d) in ognuna delle scuole è nominata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, un rappresentante degli Insegnanti, tre rappresentanti degli studenti non candidati.

e) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d) ha il compito di nominare tra gli studenti i seggi elettorali, composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori: alla predetta commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Dirigente Scolastico entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione deve pronunciarsi nelle 48 ore successive.

f) le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico del giorno 10 novembre di ciascun biennio. Se tale termine coincide con un giorno festivo, le operazioni di voto si svolgono il giorno precedente. Possono costituirsi anche più seggi elettorali.

g) gli elettori ricevono una scheda divisa in due parti sulla quale da un lato l'elettore può esprimere le preferenze nella lista di classe e dall'altra parte è riprodotta la lista unica dei candidati. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze per lista, scrivendo i nomi dei candidati nella prima e contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti nella seconda.

h) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera e), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto.

i) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze appartenente ad ogni singola classe e sezione, più i 10 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze appartenenti alla lista delle candidature libere.

l) il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l'intera lista e le relative preferenze sono consegnati a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco di Remanzacco.

Art. 8

Proclamazione degli eletti

Il Sindaco di Remanzacco, entro tre giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni salva la presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo

Pretorio del Comune di Remanzacco. In caso di presentazione di ricorsi, il Sindaco dovrà, entro tre giorni, verificare il merito del ricorso ed emettere giudizio di merito.

Art. 9

Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

Entro il 20 novembre dell'anno delle elezioni , il Sindaco di Remanzacco convoca il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. Nella sua prima riunione il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà procedere alla elezione del Sindaco e della Giunta, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 10

Elezione del Sindaco del CCdR

Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro insieme alla lista dei candidati alla carica di assessore, in numero massimo di quattro tenendo conto di una rappresentanza di ogni scuola . La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. Risultano eletti con il Sindaco i candidati alla carica di assessore da esso presentati.

Art. 11

Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

Il Sindaco eletto ha il compito di:

- a)** convocare il Consiglio. la convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai Consiglieri e al Dirigente Scolastico con preghiera di affissione all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al Consiglio Comunale di Remanzacco.
- b)** presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- c)** convocare e presiedere la Giunta.

La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco del CCdR non è immediatamente rieleggibile.

Art. 12

Attribuzioni della Giunta

La Giunta si riunisce nella sede dell'Informagiovani di Remanzacco o presso la scuola media, fuori dell'orario scolastico. Alla riunione di giunta possono essere chiamati a partecipare anche i ragazzi/e dei gruppi di lavoro.

Art. 13

Funzionamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate dal funzionario comunale delegato. Vengono trasmesse al Sindaco il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l'istanza formulata. Il Sindaco dovrà altresì informare delle modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" può richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Remanzacco uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno del mandato; la sede del Consiglio è la sala consiliare del Palazzo Municipale con sede in P.zza P.Diacono 16 a Remanzacco.

Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono pubbliche.

Art. 14

Surroga dei consiglieri

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti di quella lista.

Art. 15

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche presiedute dall'Assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti negli elettorati passivo e attivo secondo l'articolo 5. Le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per garantire il funzionamento del CCdR e della Giunta, dei gruppi di lavoro e per i rapporti tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi è nominato da parte dell'Amministrazione Comunale un consulente con specifiche competenze curricolari.

Art. 16

Il Consiglio Comunale di Remanzacco indipendentemente da quanto disposto all'art. 13 si riunisce, almeno una volta l'anno, in seduta comune con il CCdR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCdR.

Art. 17

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento gli art. 7 e art. 9 vengono così modificati nelle scadenze di attuazione :

Elezioni (art. 7)

- a) entro il 25 MARZO 2000 vengono presentate le liste della candidature presso la Presidenza della scuola. Ogni classe deve presentare una lista di almeno 2 candidati ed è inoltre possibile la presentazione di una lista di altre candidature libere. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori.
- b) entro il 27 MARZO 2000 il Dirigente Scolastico rende pubbliche le liste pervenute, disponendo nella prima i candidati disposti in ordine alfabetico con l'indicazione del cognome, del nome e

della classe e sezione di appartenenza e nell'altra inserendo in ordine alfabetico tutte le candidature pervenute.

c) dal 28 MARZO 2000 si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.), in sintonia con quanto previsto nel P.O.F. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori.

d) Idem Art. 7

e) Idem Art. 7

le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico del giorno 11 APRILE 2000. Possono costituirsi anche più seggi elettorali.

f) Idem Art. 7

g) Idem Art. 7

h) Idem Art. 7

i) Idem Art. 7

Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (art. 9)

Il giorno 15 aprile 2000, il Sindaco di Remanzacco convoca il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. Nella sua prima riunione il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà procedere alla elezione del Sindaco e della Giunta, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.